



Regione Lombardia

DECRETO N. 5685

Del 06/07/2015

Identificativo Atto n. 567

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ALLA DITTA DI.MA. SRL CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IN VIA DUGALI SERA - COMUNE DI MONTICHIARI (BS), PER L'ATTIVITA' ESISTENTE E "NON GIA' SOGGETTA AD AIA" DI CUI AL PUNTO 5.3 LETT. B) P. III DELL'ALLEGATO VIII AL D. LGS. 152/06.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche";
- la Circolare regionale del 04/08/2014, n. 6, "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/3/2014, n. 46";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014, n. 0022295 GAB, "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014, n. 272, "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5 comma 1, lettera vbis) del d.lgs 152/06";
- la d.g.r. 14 novembre 2014, n. 2645, "Disposizioni relative al rilascio, ai sensi dell'art. 29 commi 2 e 3 del d. lgs. 46/2014, della prima autorizzazione integrata ambientale alle installazioni esistenti «non già soggette ad AIA»;
- la d.g.r. 18 febbraio 2015, n. 3151, "Definizione delle metodologie per la predisposizione e approvazione, ai sensi dei commi 11 bis e 11 ter dell'art. 29 decies del d.lgs. 152/06, del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) collocate in Regione Lombardia";

VISTI inoltre:



Regione Lombardia

- la d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 Marzo 2005, n. 3588, "Approvazione della circolare di "Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

VISTA l'istanza e la relativa documentazione tecnica, presentate dalla ditta DI.MA. S.r.l. con sede legale ed installazione in Via Dugali Sera - Comune di Montichiari (BS), per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06, pervenuta dall'Amministrazione Provinciale di Brescia con nota in atti reg. T1.2014.0054004 del 06.11.2015 e successivamente integrata con nota nr. T1.2015.0018468 del 14.04.2015;

ATTESO che il procedimento amministrativo è stato avviato dall'Amministrazione Provinciale di Brescia con nota P.G. n. 76119 del 18/06/2014, ai sensi della l. 241/90, e trasferito a Regione Lombardia a seguito della sopraggiunta modifica alla l.r. 26/2003, attuata con l.r. 5 agosto 2014, n. 24, che non ha consentito all'Amministrazione Provinciale di Brescia di concludere il procedimento stesso;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, in qualità di Autorità Competente, ha adempiuto a quanto previsto dal c. 3 dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/06, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione sul proprio sito entro i 15 giorni dall'avvio del procedimento e comunque mantenendo i 30 giorni per poter eventualmente acquisire osservazioni;

VISTA la convocazione della seduta della conferenza dei servizi decisoria effettuata con nota prot. n. T1.2015.0027667 del 05.06.2015, con la quale è stato trasmesso l'allegato tecnico predisposto;

PRESO ATTO di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi tenutasi nella seduta del 22.05.2015:

" Regione Lombardia:

Con riferimento alla verifica dei criteri localizzativi di cui alle NTA del PRGR (approvato con dgr 1990/14), prende atto delle verifiche effettuate dagli Enti coinvolti, che non evidenziano criticità e necessità di ulteriori mitigazioni.

In merito a quanto rilevato dalla Provincia circa il calcolo della fidejussione, in considerazione che la questione è ad oggi controversa e che la Provincia - autorità a cui sarà versata la fidejussione - ha in istruttoria una modifica sostanziale dell'installazione, ritiene di rimandare la valutazione della sua rimodulazione all'istruttoria provinciale. E' invece da accogliere la proposta di individuare quale area di stoccaggio l'Area 10, destinata allo stoccaggio dei rifiuti in attesa degli esiti dei test di cessione; in tal senso viene ricalcolata la fidejussione, per un'ulteriore volumetria di 1000 m³ per l'operazione R13.



Regione Lombardia

Rispetto al parere trasmesso dalla Provincia, le modifiche proposte in AT relativamente alla Procedura di accettazione rifiuti vengono rimandate alla definizione di un Protocollo di accettazione rifiuti.

Relativamente all'adeguamento dell'emissione convogliata del frantoio ritiene possa essere inserita in AIA come prescrizione, in termini di valutazione di fattibilità tecnica e di efficienza.

In relazione al parere ASL, ritiene che la valutazione previsionale di impatto acustico sia inerente la variante sostanziale in istruttoria provinciale.

Ritiene di stralciare la prescrizione provinciale che prevede la ricerca dell'amianto nei codici CER 170504 e 170904, in quanto codici che a priori devono essere privi di tale materiale, e quelle relative alla ricerca di specifici analiti normalmente non prescritti in altre province.

Richiede alla ditta di trasmettere via pec entro 10 giorni dalla data odierna:

- la tavola (identificata come Comm. 10-767, del 29/11/2010) allegata all'autorizzazione vigente, firmata digitalmente dal rappresentante legale, aggiornata con la nuova Area 10 destinata ai rifiuti già trattati ed in attesa delle analisi;
- aggiornamento delle Tabb. B5, B6 di cui all'AT, con dati riferiti agli ultimi 3 anni;
- coordinate dell'installazione e degli scarichi in coordinate UTM32-WGS84.

Provincia di Brescia

In merito alla limitazione di 40 mezzi giorno, precisa che sono da intendersi 20 in ingresso e 20 in uscita, esclusivamente riferita ai mezzi che trasportano i rifiuti in ingresso e rifiuti/prodotti in uscita. Eventuali modifiche a tale prescrizione potranno essere oggetto di valutazione in sede di istruttoria delle modifiche sostanziali presentate in Provincia.

Relativamente alla verifica dei criteri localizzativi di cui alle NTA del PRGR, per la sola installazione esistente, secondo le disposizioni della d.g.r. n. 661 del 20/10/2010, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'installazione, in quanto in merito al vincolo escludente riferito alla fascia di rispetto dal reticolo idrico minore si rileva che in detta fascia non viene svolta alcuna attività di gestione rifiuti; evidenzia inoltre che l'istanza è stata presentata antecedentemente all'approvazione del PPGR, in adeguamento al PRGR.

Ritiene che, ai sensi dei regolamenti EoW e della Circolare del MATTM, poiché un rifiuto diventa EoW quando esce dall'impianto e viene ricevuto dall'utilizzatore, gli aggregati stoccati debbano essere calcolati ai fini della fidejussione e debbano essere individuate le aree di stoccaggio come aree di gestione rifiuti.

In relazione alle integrazioni apportate al punto B.1 dell'AT trasmesso, specifica che ai sensi del DM 5/2/98, tutti i rifiuti in ingresso appartenenti a categorie merceologiche diverse devono essere sottoposti a test di cessione prima della loro omogeneizzazione con rifiuti di altra famiglia.

Segnala che l'adeguamento dell'emissione convogliata del frantoio, pur trattandosi di variante rispetto all'autorizzazione vigente, è dovuta per norma (art. 270, d.lgs. 152/06) e ritiene quindi debba essere inserita in AIA.

Chiede che, a differenza di quanto indicato nel proprio parere, venga confermato quanto richiesto dalla Provincia nella cds del 24/2/2011 e riportato nell'AT trasmesso da Regione.

Sottolinea l'importanza del controllo radiometrico con specifico riferimento al territorio della Provincia di Brescia.

Comune di Montichiari

In merito al numero di mezzi/giorno autorizzati, il Comune segnala un problema connesso al traffico generato.

Relativamente alla verifica dei criteri localizzativi di cui alle NTA del PRGR non rileva difformità



Regione Lombardia

rispetto a quanto dichiarato dalla ditta.

Chiede la disponibilità della ditta a eseguire quadrimestralmente (marzo-luglio-novembre) presso i propri piezometri il monitoraggio qualitativo delle acque di prima falda per tutti gli analiti previsti in Tab. 2, all. 5, Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

ARPA Lombardia

Si esprime puntualmente sull'AT.

Relativamente al serbatoio di gasolio, rileva che necessita di autorizzazione comunale.

DI.MA. S.r.l.

Precisa che lungo la via Dugali non si rilevano problematiche di traffico, in quanto quasi esclusivamente utilizzata dalla ditta e poiché, successivamente alla Verifica di assoggettabilità alla VIA, sono stati effettuati interventi migliorativi (allargamento della carreggiata).

Dichiara che gli aggregati prodotti e stoccati nell'area di deposito con capacità 16.000 m³ (e circa 2500 m²) hanno superato il test di cessione, sono marcati CE2 e legati a contratti di vendita già in essere.

Precisa che l'adeguamento dell'emissione convogliata del nuovo frantoio, peraltro identico a quello esistente, è stata presentata in Provincia, pur rilevando che essendo l'impianto amovibile, l'effetto sarà molto limitato.

In relazione al parere ASL, rileva che la valutazione previsionale di impatto acustico inerente la variante sostanziale in istruttoria provinciale è già stata fatta e depositata.

Si rende disponibile a monitorare la qualità delle acque sotterranee con frequenza quadrimestrale (marzo-luglio-novembre) come richiesto dal Comune, limitatamente agli analiti correlati al ciclo tecnologico. Dichiara di ritirare unicamente scorie derivanti da impianti in cui il controllo radiometrico viene già effettuato sul rifiuto in uscita.

Conclusioni:

La Conferenza esprime parere favorevole all'istanza di AIA depositata e concorda sulla necessità di modificare sulla base delle evidenze emerse in sede di conferenza l'allegato tecnico, che viene approvato."

ACQUISITE le planimetrie, trasmesse dalla Ditta con nota in atti reg. T1.2015.0029104 del 12.06.2015 e costituenti parte integrale del presente provvedimento;

DATO ATTO che le prescrizioni tecniche contenute nell'Allegato Tecnico al presente atto sono state individuate nel Bref Europeo di settore "Waste Treatment Industries" per la materia elencata al punto 5.1 del documento "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries – Final Draft" dell'agosto 2006;

DATO ATTO che la presente autorizzazione riporta altresì valori limite e prescrizioni stabiliti con provvedimenti assunti a suo tempo dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite con il presente atto;

DATO ATTO che l'adeguamento del funzionamento dell'impianto in oggetto deve essere effettuato alle condizioni specificate nell'allegato tecnico del presente atto secondo le tempistiche riferite ai singoli interventi indicate e riassunte nel paragrafo E10 dell'Allegato Tecnico del presente provvedimento;

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsto dalle disposizioni di legge e



Regione Lombardia

dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

RITENUTO per quanto sopra di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale oggetto dell'istanza sopra specificata, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, nonché della planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, come previsto dalla d.g.r. 4326/12, alla Provincia di Brescia ma – a seguito del cambio di Autorità competente - non ha effettuato il versamento a Regione Lombardia, così come peraltro richiesto con nota regionale prot. n. T1.2014.0062312 del 30.12.2014;

DATO ATTO che l'art. 33 c. 3-bis del D. Lgs. 152/06 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D.lgs 152/06 che prevedono la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso l'Autorità Competente individuata, per la presente autorizzazione, nell'Unità Organizzativa "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e, per i successivi aggiornamenti, nella Provincia di Brescia;

DATO ATTO che il presente provvedimento per la conclusione del procedimento di A.I.A. ha richiesto un termine effettivo di giorni 280 rispetto al termine di 150 giorni previsto dall'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06, in considerazione della concomitanza di tutte le istanze ex art. 29 comma 2) del d.lgs. 46/14, e dell'opportunità di omogeneizzare le prescrizioni di carattere generale da inserire nella prima Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla dgr X/3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla DI.MA. S.r.l., con sede legale ed installazione in Via Dugali Sera - Comune di Montichiari (BS), per l'attività esistente e non già soggetta ad AIA di cui al punto 5.3 lett. b) p. III dell'Allegato VIII al D. Lgs. 152/06, con le modalità indicate nell'Allegato Tecnico, parte integrante e



Regione Lombardia

sostanziale del presente Atto;

- di determinare in **€ 303.055,74** l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata. Successivamente all'accettazione della nuova garanzia, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto
- di disporre che l'Azienda, contestualmente alla presentazione della fideiussione;

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi [€]
R13(*)	Non pericolosi	9.825 m ³	173.529,15
R13/D15 (decadenti dall'attività)	Non pericolosi	100 m ³	17.662,00
Trattamento (R5)	Non pericolosi	150.000 t/anno	111.864,56
AMMONTARE TOTALE			303.055,74

*comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempiere nell'avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Provincia di Brescia e prestare la garanzia senza riduzione.

- di disporre che l'Azienda, contestualmente alla presentazione della fideiussione, dovrà informare l'Autorità competente di aver dato attuazione a quanto previsto nel presente decreto, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 152/06;
- di disporre che l'Azienda, contestualmente alla presentazione della fideiussione, dovrà provvedere al pagamento degli oneri istruttori a Regione Lombardia;
- di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata all'impresa, e che l'efficacia del medesimo decorra dalla notifica;
- di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere effettuato:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando siano trascorsi 10 anni dal rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del comma 9 dell'art. 29-octies del d.lgs 152/06;



Regione Lombardia

in questo caso l'Azienda è tenuta a presentare domanda di riesame entro il termine indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta;

7. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'Allegato Tecnico;
8. di comunicare il presente decreto a DI.MA. S.r.l., al Comune di Montichiari, alla Provincia di Brescia, ad ARPA Lombardia, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia;
9. che l'Autorità Competente, avvalendosi di ARPA, effettuerà, con frequenza almeno triennale, controlli ordinari secondo quanto previsto dall'art. 29- decies del D. Lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale, redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo, secondo le modalità approvate con dgr n. 3151 del 18/02/15;
10. che l'Autorità Competente provvederà a mettere a disposizione del pubblico i dati di monitoraggio delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06;
11. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e, comprensivo di allegato tecnico, sul portale web di Direzione, nonché di provvedere alla messa a disposizione al pubblico dei risultati del controllo delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29- decies, comma 8, del D. Lgs. 152/06;
12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia e presso i competenti uffici della Provincia e comunali;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

Il Dirigente della U.O.

Valutazione e Autorizzazioni Ambientali

Dott. DARIO SCIUNNACH



Regione Lombardia
